

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2197

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI VINCENZO, SENESE, ANSELMI TINA,
ISGRO', ALLOCCA**

Presentata il 16 gennaio 1970

Modificazioni alla legge 13 ottobre 1969, n. 691, riguardante norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è intesa a soddisfare l'esigenza di risolvere compiutamente una situazione di particolare immobilismo venutasi a determinare negli ultimi anni nei posti di organico della qualifica di primo referendario presso la Corte dei conti, in quanto tale problema è stato solo in parte risolto dalla legge 13 ottobre 1969, n. 691.

La precedente legge 20 dicembre 1961, n. 1345, permetteva invero un numero di promozioni limitate, poiché il principio in essa affermato secondo il quale, dopo dodici anni di servizio complessivo nelle due qualifiche di referendario e di primo referendario, il magistrato può conseguire l'avanzamento a consigliere o a vice procuratore generale, era vanificato dalla tabella annessa alla medesima legge, i cui limiti aritmetici di ricettività nella qualifica di consigliere o di vice procuratore generale non consentivano che scarse promozioni.

Per soffermarsi in casi meno remoti, basti considerare che all'atto della prima applicazione della legge 13 ottobre 1969, n. 691, emanata proprio per rimuovere codesta situazione, buona parte dei magistrati entrati in servizio il 16 giugno 1960 era ancora nella

qualifica iniziale, mentre quelli già promossi avevano superato da tempo nella precedente posizione il periodo di servizio di sei anni.

Vero è che l'articolo 3 della citata legge del 1969 prevede al primo comma il sistema della promozione retroattiva per i referendari che abbiano maturata l'anzianità prevista dallo articolo 10, secondo comma, della ricordata legge del 1961, con effetto dalla data di compimento dell'anzianità suddetta, ma il successivo comma ne limita di molto gli effetti, non consentendo la retrodatazione delle promozioni, sia vecchie sia nuove, ad epoca anteriore all'entrata in vigore della stessa legge del 1969.

Sarebbe ingiusto escludere dalla promozione retroattiva tutti quei primi referendari che, non certo per loro colpa o demerito, bensì per le dinanzi accennate difficoltà dei ruoli, conseguirono anteriormente oppure in base alla legge, n. 691, tale qualifica dopo una permanenza in quella di referendario, di gran lunga superiore all'anzianità di sei anni richiesta dalle norme in vigore.

Ciò, senza soffermarsi in altri particolari, è reso ancor più ostensivo dalla circostanza che, per effetto dell'applicazione delle norme racchiuse nei primi due commi dell'articolo 3

sopracitato, i magistrati pervenuti alla Corte in base a concorsi espletati in epoche notevolmente diverse, hanno conseguito la promozione a primo referendario con la medesima decorrenza dei colleghi meno anziani.

La situazione si aggrava nei confronti di quanti hanno da più anni superato il termine di anzianità di servizio nella precedente posizione, e sono oggi in età non più giovane (si pensi a quanti solo con ritardo hanno potuto partecipare ai concorsi anche per effetto della guerra!); con la retrodatazione ora proposta si tende appunto ad eliminare ulteriori remore alla successiva promozione a consigliere o vice procuratore generale, tenuto tra l'altro conto che le funzioni esercitate nelle qualifiche di referendario e di primo referendario sono praticamente le stesse.

Giova rilevare che ai fini della nomina a magistrato di Corte di appello si riconosce anche il servizio prestato in magistrature diverse da quella ordinaria (legge 25 luglio 1966, n. 570).

Il provvedimento perciò, oltre che rendere giustizia ad una categoria di magistrati che,

dal dopoguerra ad oggi, con spirito di sacrificio si è adoperata nel migliore dei modi per sostenere un peso eccezionale — dovuto sia all'aumentata mole del lavoro nel settore giurisdizionale pensionistico, sia allo sviluppo sempre crescente delle attività pubbliche il quale si riflette ovviamente nelle funzioni di controllo — persegue anche finalità di ordine pubblico cui non è possibile rimanere insensibili.

Si soggiunge a tal riguardo che non mancano nell'ordinamento del pubblico impiego ed in quello della magistratura ordinaria e militare criteri di maggior larghezza; ne fanno, in particolare, testo le leggi: 19 ottobre 1959, n. 928; 22 ottobre 1961, n. 1143; 18 aprile 1962, n. 188; 2 giugno 1962, n. 400; 28 ottobre 1962, n. 1526; 20 dicembre 1965, n. 1438; 9 ottobre 1967, n. 943; 18 marzo 1968, n. 276; 7 ottobre 1969, n. 747; 23 ottobre 1969, n. 752.

Si confida, pertanto, che con il voto favorevole alla presente proposta, che non comporta alcun onere finanziario, si vorrà contribuire al raggiungimento delle illustrate finalità.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I commi secondo e terzo dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 691, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai magistrati della Corte dei conti che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge o che in base a tale legge hanno conseguito la promozione a primo referendario con efficacia successiva al termine del servizio stabilito dall'articolo 10, comma secondo, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, la decorrenza della promozione stessa, con esclusione degli effetti economici, è attribuita dalla data di compimento del servizio richiesto.

Resta fermo, in ogni caso, il collocamento in ruolo disposto all'atto della promozione a primo referendario ».